

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 27.11.2013

OGGETTO: Convenzione per il servizio associato delle funzioni catastali – Approvazione schema.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Maura Vaudagna

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile Area Contabile
F.to Maura Vaudagna

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito in legge 7 agosto 2000 n.135 ha riscritto l'articolo 14 del decreto legge 78/2010 apportando le seguenti novità:

- a. le funzioni fondamentali passano da sei (come indicate nell'articolo 21 commi 2 e 3 della Legge 05.05.2009 n.42) a dieci con obbligo di associazionismo valido per nove di esse esclusa la funzione di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti dei servizi anagrafici, statistici elettorali nell'esercizio delle funzioni statali, e sono state così riscritte: dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
- 1) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
 - 2) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
 - 3) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
 - 4) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
 - 5) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
 - 6) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
 - 7) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della costituzione
 - 8) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici per la parte non attribuita alle competenze delle Province
 - 9) polizia municipale e polizia amministrativa locale
 - 10) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

- la tempistica è stata ridefinita con individuazione del 1 gennaio 2013 quale termine iniziale per svolgere in modo associato almeno tre funzioni e del 1 gennaio 2014 per le restanti sei funzioni;

DATO ATTO che il Comune di Maglione fa parte della Comunità Collinare “Intorno al Lago” e che all’interno della stessa, sono state raggiunte intese per lo svolgimento in forma associata delle funzioni catastali e la gestione dello sportello catastale decentrato ad eccezioni delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (opzioni 1° livello);

VISTO che, a tal fine, si è provveduto a predisporre l'allegata convenzione disciplinanti i rapporti intercorrenti tra i Comuni interessati e precisamente: Borgomasino, Vestignè, Caravino, Cossano Canavese, Viverone, Maglione,

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012;

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- presenti	9
- votanti	9
- favorevoli	9

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la narrativa e, per l’effetto:

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Borgomasino, Vestignè, Caravino, Cossano Canavese, Viverone, Maglione, delle funzioni catastali e la gestione dello sportello catastale decentrato ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (opzioni 1° livello);

2) DI APPROVARE, a tal fine, l'allegata convenzione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disciplinante i rapporti intercorrenti tra i Comuni associati per lo svolgimento in forma associata delle funzioni catastali e la gestione dello sportello catastale decentrato ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (opzioni 1° livello);

3) DI INCARICARE il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta convenzione in nome e per conto del Comune, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;

**SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI CATASTALI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, lett. A), D.P.C.M. 14
GIUGNO 2007 (OPZIONE DI 1° LIVELLO).**

L'anno duemila il giorno del mese di

TRA

Comune di rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. , autorizzato con deliberazione C.C.
n. del ,esecutiva,

Comune di rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. , autorizzato con deliberazione C.C.
n. del ,esecutiva,

Comune di rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. , autorizzato con deliberazione C.C.
n. del ,esecutiva,

Comune di rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. , autorizzato con deliberazione C.C.
n. del ,esecutiva,

Comune di rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. , autorizzato con deliberazione C.C.
n. del ,esecutiva,

Comune di rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. , autorizzato con deliberazione C.C.
n. del ,esecutiva,

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

VISTA la Legge regionale 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di Enti locali";

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

VISTO

l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra gli Enti come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio da parte dei Comuni di Borgomasino, Vestignè, Caravino, Cossano Canavese, Viverone, Maglione, comune capofila Cossano Canavese, delle funzioni catastali e la gestione dello sportello catastale decentrato in Cossano, così come previsto dal D.P.C.M. 14/06/2007 e dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla vigente normativa.

2. I Comuni di Borgomasino, Vestignè, Caravino, Cossano Canavese, Viverone, Maglione, con la sottoscrizione del presente atto delegano il Comune di Cossano Canavese, che accetta, l'esercizio di tutte le funzioni e le attività elencate al successivo art. 3, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di Torino inclusa la stipula della convenzione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 14/06/2007

Articolo 2

FINALITA'

1. La gestione associata della funzione sopra elencata risponde all'intento dei Comuni di garantire un servizio economico, efficace ed efficiente a beneficio delle rispettive comunità locali.

2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Articolo 3

FUNZIONI

1. La gestione catastale associata assicura l'esercizio delle funzioni elencate all'art. 3, comma 2, lett. A)-opzione di 1° livello, parziale, D.P.C.M. 14-06.2007, come di seguito elencate:

- a) consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di misura catastale;
- b) servizio estratti mappa;
- c) riscossioni e versamento dei tributi speciali catastali.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Cossano Canavese o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;

definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;

vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all' articolo 2;

gestisce le relazioni sindacali;

si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;

esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5

RAPPORTI FINANZIARI

1.Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Conferenza dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione sistemi informatici, cancelleria, corsi, ecc.), e delle spese del personale.

Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune capofila, su apposito e specifica capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune capofila.

2.Compete al Comune capofila prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità indicate dal Comune capofila.

Articolo 6

DURATA

1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal 1.1.2014 per una durata stabilita in anni tre.

Potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo dei Comuni partecipanti.

Articolo 7

RECESSO

1. E' possibile recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.

2. L'atto dovrà essere adottato e formalmente comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il 31 ottobre e produrrà i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
4. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Articolo 8

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 9

SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione cessa, prima della sua scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Articolo 11

REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI